



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO
2022, CON EVENTUALE OPZIONE PER L'ANNO 2023 E ANNO
SCOLASTICO 2023/2024**

Il Progettista

dott. Fregnan Francesco

Papozze, lì 29.07.2022

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 – Oggetto dell'appalto e procedura di gara | 3 |
| Art. 2 – Normativa di riferimento..... | 3 |
| Art. 3 - Durata dell'appalto, rinnovo e proroga..... | 3 |
| Art. 4 – Luogo di esecuzione | 3 |
| Art. 5 - Caratteristiche del servizio..... | 4 |
| Art. 6 – Importo dell'appalto | 4 |
| Art. 7 – Tipologia e requisiti dei veicoli..... | 4 |
| Art. 8 - Responsabile del servizio..... | 5 |
| Art. 9 – Esecuzione e svolgimento del servizio..... | 5 |
| Art. 9 bis – Guasti e sospensione temporanea del servizio..... | 6 |
| Art. 10 – Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi..... | 6 |
| Art. 11 –Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio | 7 |
| Art. 12 – Verifiche e Controlli..... | 7 |
| Art. 13 - Garanzia definitiva..... | 7 |
| Art. 14 – Responsabilità | 8 |
| Art. 15 - Garanzie e polizze..... | 8 |
| Art. 16 - Subappalto e cessioni del contratto..... | 9 |
| Art. 17 - Penalità e sanzioni..... | 9 |
| Art. 18 – Recesso e revoca | 10 |
| Art. 19 - Risoluzione del contratto | 10 |
| Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore | 11 |
| Art. 21 – Fallimento, risoluzione e recesso: disposizione comune..... | 11 |
| Art. 22 - Esecuzione in danno | 11 |
| Art. 23 – Risarcimento danni e spese | 11 |
| Art. 24 - Corrispettivo e pagamenti e forma di finanziamento..... | 11 |
| Art. 25 - Modifica e varianti del contratto..... | 11 |
| Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari | 12 |
| Art. 27 – Contratto e relative spese | 12 |
| Art. 28 - Controversie..... | 12 |
| Art. 29 - Disposizioni finali..... | 12 |
| Art. 30 - Responsabile del procedimento | 12 |
| Art. 31 – Trattamento di dati personali..... | 12 |

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e procedura di gara

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria, di primo grado, site nel Comune di Papozze secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato. L'aggiudicatario deve svolgere il servizio con mezzi e personale propri o in sua disponibilità.
2. L'Amministrazione Comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione al servizio.
3. Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo sul prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 secondo i parametri indicati nella procedura sul portale Me.PA, a cui si rimanda.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Il servizio scolastico trova la propria disciplina generale nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
 - D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003, Uso, destinazione e distrazione degli autobus, e ss.mm.ii.;
 - L. n. 218/2003, Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
 - D.Lgs n. 395/2000, di attuazione della Direttiva 98/76/CE, modificativa della Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e successivo regolamento attuativo D.M. n. 161/2005, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
 - D.M. 31 gennaio 1997, nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, e successiva circolare del Ministero dei trasporti dell'11 marzo 1997, n. 23;
 - D.Lgs. n. 297/1994, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ss.mm.ii.
 - D.Lgs, n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
 - D.M. 18 aprile 1977, caratteristiche costruttive degli autobus, a cui hanno fatto seguito il D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 1 aprile 2010;
 - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - **Normativa Nazionale e Regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.**
2. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi le norme adottate in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. La stessa deve altresì osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.
3. La ditta appaltatrice e il personale addetto alla guida dei mezzi devono osservare tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi nonché quello relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie.

Art. 3 - Durata dell'appalto, rinnovo e proroga

1. L'appalto ha la durata di mesi quattro, a decorrere da settembre 2022 fino a dicembre 2022, con eventuale opzione di affidamento per l'anno 2023 (da gennaio fino a giugno 2023) e l'A.S. 2023/2024.
2. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in ragione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovessero esservi le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, il contratto per la gestione del servizio di trasporto scolastico potrà essere opzionato, per una sola volta, l'anno 2023 (da gennaio fino a giugno 2023) e l'A.S. 2023/2024, purché il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente a giudizio del Comune. Tale opzione è tuttavia subordinata ad espressa e motivata richiesta da parte dell'amministrazione comunale e a successiva manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. La ditta appaltatrice è tenuta ad accettare l'opzione alle medesime modalità e condizioni.
4. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque dalla Ditta appaltatrice anche successivamente all'eventuale revoca o risoluzione dell'appalto da parte dell'amministrazione comunale o al recesso unilaterale di quest'ultima nei casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato.

Art. 4 – Luogo di esecuzione.

Il servizio di scuolabus si svolge sul territorio comunale di Papozze.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico in argomento costituisce sia un “servizio pubblico”, e quindi per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 “Modalità di svolgimento del servizio” del presente Capitolato speciale d’Appalto.

2. È inoltre da considerarsi quale “servizio pubblico essenziale” ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 “Norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e s.m.i. Pertanto, la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di sciopero del personale dipendente, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate, pena l’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 13 “Verifiche e controllo” e all’eventuale risoluzione del contratto.

3. Il servizio di cui in appalto, nello specifico, lo svolgere dei seguenti servizi:

a) Servizio di trasporto scuolabus

Il servizio, che la ditta aggiudicataria deve svolgere con mezzi e personale propri o in sua disponibilità, è prestato a favore degli istituti scolastici e a un numero indicativo di bambini, pari a n. 40 (quaranta).

L’amministrazione ha elaborato una stima puramente indicativa dei Km che dovrà percorrere settimanalmente la ditta appaltatrice, la quale non costituisce alcun impegno la stessa amministrazione e riportati nel Progetto.

Quanto al percorso e alle relative fermate, queste sono determinate dall’Amministrazione Comunale compatibilmente con l’orario di ingresso (mattino) e di uscita (pomeriggio) e il calendario scolastico (da lunedì a venerdì e il sabato mattina), nonché in relazione alle richieste dell’utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio. Pertanto non è consentita la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti.

La ditta aggiudicatrice è tenuta altresì a garantire gli orari e i percorsi indicati dall’Amministrazione, i quali sono meramente indicativi poiché potrebbero subire variazioni rispetto alle esigenze dell’utenza del servizio stesso. Difatti, l’amministrazione Comunale, in base alle richieste dell’utenza e/o alle modifiche dell’organizzazione scolastica annuale da parte degli istituti scolastici, si riserva di modificare, ridurre, ampliare o eliminare i percorsi e i servizi di cui al presente capitolato.

Allo stesso modo, anche gli orari potrebbero subire modifiche da parte dell’amministrazione a fronte di particolari esigenze da parte degli istituti scolastici.

Infine, la ditta aggiudicatrice deve adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le precise indicazioni fornite dall’Area Affari Generali del Comune di Papozze, senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Lo/Gli scuolabus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati.

Non è previsto lo svolgimento del servizio di trasporto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche quali ad esempio: festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche.

4. Il trasporto deve essere effettuato con n. 1 (uno) automezzo abilitato al trasporto scolastico con una disponibilità di n. 40 (quaranta) posti, escluso il conducente.

5. Il Comune di si riserva eventualmente di modificare le condizioni di svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, previa valutazione del pubblico interesse, con riferimento ai seguenti aspetti:

- istituzione di nuovi tragitti e/o modifica di tragitti esistenti;
- soppressione di tragitti esistenti;
- ogni altra variazione del programma di esercizio;
- diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali).

Art. 6 – Importo dell’appalto

1. L’importo annuo massimo presunto del servizio ammonta ad euro 79.260,00 (diconsi euro settantannovemiladuecentosessanta/00) iva esclusa, comprensivo delle opzioni.

I pericoli derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività, derivano soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che i costi per la riduzione dei rischi da interferenze siano ridotti al minimo e quindi l’importo di oneri di sicurezza relativa è pari a € 100,00 annui, come dettagliatamente stimato nel DUVRI.

2. Il prezzo posto a base di gara è di euro 79.260,00 (IVA esclusa) comprensivo dell’eventuale opzione. L’impresa pertanto dovrà presentare un’offerta economica, al netto dell’IVA, in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 7 – Tipologia e requisiti dei veicoli

1. I mezzi di trasporto devono essere idonei e omologati al servizio da espletare, adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e privi di vizi o difetti di funzionamento.

È fondamentale che i veicoli:

- a) abbiano le caratteristiche costruttive fissate dal D.M. 18 aprile 1997, D.M. 31 gennaio 1997 e dalla relativa circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 23/1997.
 - b) siano coperti da polizza di assicurazione R.C.A. relativa ai veicoli, tassa di possesso e carta di circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), con annotate le revisioni previste dalla legge;
 - c) siano regolarmente immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile;
 - d) circolino muniti di carta di circolazione e dei documenti individuati dall'art. 180 del Codice della Strada.
 - e) siano in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992;
 - f) idonei al trasporto scolastico e con una capienza sufficiente a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere;
 - g) idonei al trasporto dei minori su sedia a rotelle sia per il servizio di scuolabus che per le uscite didattiche, in qualsiasi circostanza e senza oneri aggiuntivi.
2. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato mediante automezzi in proprietà o nella regolare disponibilità dell'aggiudicatario o in servizio di noleggio con conducente.
3. In caso di temporanei guasti ai mezzi o ogni qualvolta ne ricorrano le esigenze, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante scuolabus di scorta.
4. Gli automezzi che la ditta aggiudicataria mette a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:
- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla legge);
 - giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
 - cassetta pronto soccorso;
 - estintore;
 - impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo;
 - qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o adottate in future;
 - telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.
5. L'aggiudicatario è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- pulizia giornaliera interna e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza mensile se non disposto diversamente dalle norme nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione;
 - non sono ammessi all'interno dei veicoli passeggeri in piedi né un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione.
6. La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo/i ritenuto/i più idoneo/i a garantire la migliore efficienza del servizio stesso, in ragione anche del rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati.
7. La Ditta appaltatrice deve possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. n. 448/1991.

Art. 8 - Responsabile del servizio

1. La Ditta appaltatrice dovrà individuare e nominare un Responsabile del Servizio e comunicare le sue generalità e contatti all'amministrazione comunale e al RUP. Nel caso in cui nel corso dell'espletamento del servizio cambiasse il Responsabile del Servizio, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'amministrazione.
2. Il Responsabile del Servizio Affari Generali si occupa di tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione del servizio (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio).
3. Questo deve altresì partecipare ad incontri con il personale dell'amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione del servizio ed ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti fruitori.

Art. 9 – Esecuzione e svolgimento del servizio

1. Il servizio verrà svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e con mezzi di proprietà o in sua disponibilità, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. Il servizio di scuolabus viene svolto in conformità alla cadenza del calendario scolastico. Tuttavia, al fine di migliorare il servizio di trasporto scolastico e in funzione delle necessità delle scuole e degli utenti, nei limiti previsti dalla legge, l'amministrazione si riserva, anche in corso dell'anno scolastico, la facoltà di:
 - istituire di nuovi tragitti e/o modifica di tragitti esistenti (linee, fermate ed orari);
 - annullare i tragitti esistenti;
 - disporre ogni altra variazione del programma di esercizio;
 - una diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali).
3. La Ditta dovrà osservare i percorsi, le fermate e i rispettivi orari definiti dall'Ufficio Affari Generali del Comune e forniti dallo stesso all'inizio di ciascun anno scolastico. È compito del predetto Ufficio comunicare alla Ditta

appaltatrice gli orari esatti di entrata ed uscita dalle scuole interessate dal servizio nonché eventuali variazioni degli stessi orari nel corso dell'anno scolastico.

4. Sulla base di indicazioni fornite dall'amministrazione comunale, in accordo con il personale responsabile di ogni plesso scolastico, la ditta appaltatrice programma i servizi finalizzati alle uscite didattiche da svolgere al di fuori dell'ordinario servizio scuolabus giornaliero stabilendo in particolare, per ragioni di sicurezza, il punto più idoneo per il carico e scarico degli alunni nei pressi della scuola ovvero dei luoghi interessati in occasione di uscite di istruzione.

5. Per il servizio di scuolabus la Ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che sono inseriti negli appositi elenchi predisposti dall'Ufficio (e trasmessi alla Ditta prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, salvo aggiornamenti nel corso dell'anno). Gli utenti non compresi negli appositi elenchi forniti dall'Amministrazione Comunale alla ditta appaltatrice, dovranno essere invitati a presentare regolare domanda di ammissione al servizio presso l'Ufficio Affari Generali.

6. Per garantire che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus dovrà essere assistita da un accompagnatore, per i quali il Comune declina ogni responsabilità. All'arrivo a scuola l'accompagnatore non dovrà abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini, ma dovrà accertarsi che gli stessi entrino a scuola e che vi sia personale adulto addetto alla loro accoglienza. Quanto agli obblighi e ai doveri spettanti all'accompagnatore si rimanda al successivo art. 14.

9. Prima dell'avvio del servizio di scuolabus, la ditta appaltatrice deve effettuare delle prove tecniche per prendere conoscenza del percorso, delle strade, delle fermate e dei tempi necessari di percorrenza.

10. Infine, la ditta può usufruire della rimessa comunale per l'autobus.

Art. 9 bis – Guasti e sospensione temporanea del servizio

1. Dato che il trasporto scolastico costituisce un "servizio pubblico essenziale", la Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio in modo continuo, senza alcuna interruzione anche in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale.

2. Qualora gli automezzi fossero in avaria e non potessero essere utilizzati, il prestatore del servizio è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati. Esso dovrà, inoltre, assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi e comunque la pronta riattivazione del servizio.

3. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o per cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice, in accordo con il Comune, effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.

4. È tuttavia consentita la sospensione parziale del servizio solo nel caso in cui non sia possibile espletarlo per cause improvvise di forza maggiore, occorse nella stessa giornata di servizio, derivanti da eventi non previsti né prevedibili né tantomeno imputabili alla Ditta. In tal caso, la Ditta appaltatrice deve darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale, alle Istituzioni scolastiche ed alle famiglie interessate, provvedendo altresì ad individuare ed adottare le misure organizzative ritenute più idonee al fine di garantire, per quanto possibile e nel limite della situazione contingente, la regolare prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo, pena la risoluzione del contratto.

Entro n. 5 (cinque) giorni dall'avvenuta interruzione, la Ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

Art. 10 – Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi

1. La ditta appaltatrice deve gestire il servizio con sufficiente personale in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida in materia di trasporto scolastico previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione, all'avvio di ogni anno scolastico, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'amministrazione comunale l'elenco del personale in servizio con i relativi attestati di idoneità professionale.

2. Il personale che espleta il servizio dovrà essere munito di patente D, del certificato di abilitazione professionale (CAP), nonché di apposito telefonino cellulare, fornito dalla ditta appaltatrice, il cui numero verrà comunicato all'amministrazione comunale e ai plessi scolastici per comunicazioni urgenti.

3. Durante il servizio, il personale deve essere munito di distintivo/cartellino riportante le generalità dell'autista e della Ditta, pena la multa e alla sostituzione del soggetto inadempiente.

4. Il personale adibito al trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale (l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino);
- indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del pullman);
- essere reperibile telefonicamente durante il servizio;
- non abbandonare il veicolo;
- non fumare sul mezzo;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;

- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare persone non autorizzate;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio Responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'amministrazione comunale;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- controllare che sul mezzo siano trasportati bambini ed eventuali persone inserite nell'apposito elenco trasmesso dall'Amministrazione comunale;
- in caso di eventuali alunni non compresi nell'apposito elenco, è tenuto a segnalarlo al Responsabile della Ditta.
- verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;
- sorvegliare gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o a cose;
- consegnare, alle fermate dello scuolabus, gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone delegate.

5. In caso di accertati comportamenti gravi ed inadeguati, l'amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del conducente. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro n. 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e scritta, la quale è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

6. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato la ditta deve inoltre attuare le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. Eventuali aumenti contrattuali per il personale previsti dai C.C.N.L. sono a carico della Ditta stessa.

Art. 11 –Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio

1. È fatto obbligo per la ditta appaltatrice prima della firma del contratto o, comunque prima dell'avvio del servizio, trasmettere al Comune di Papozze, Ufficio Affari Generali:

- elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, compresi gli accompagnatori;
- attestazione che il personale con l'avvio del servizio, e per tutta la durata del medesimo, è munito di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'impresa affidataria del servizio;
- copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata.

2. Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno scolastico il prestatore del servizio dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

Art. 12 – Verifiche e Controlli

1. Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità del servizio erogato, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove esigenze durante l'appalto, l'amministrazione si riserva di effettuare almeno n. 1 (una) verifica annuale. A tal proposito, la ditta appaltatrice è tenuta alla massima collaborazione così da garantire un corretto e funzionale svolgimento delle verifiche, in particolar modo nella somministrazione di questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

2. In qualsiasi momento il prestatore del servizio può proporre all'Amministrazione Comunale migliorie o modifiche che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

3. L'amministrazione comunale effettua a sua discrezione, senza obbligo di preavviso, controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto. Qualora venissero rilevate ed accertate delle inadempienze, saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste dal presente Capitolato.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto compiuto dalla ditta appaltatrice causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale.

2. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e termina alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

3. L'importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di R.T.I., sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo qualora tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento fossero in possesso della certificazione di qualità.

3. La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice e definito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La stessa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido
- con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

5. La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dall'affidamento e l'eventuale l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata, nel rispetto della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 103, con l'avanzamento dell'esecuzione per un importo massimo pari all'80% dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% viene trattenuto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque per 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. È riconosciuta all'amministrazione comunale la possibilità di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è operativa entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta dell'amministrazione comunale, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Art. 14 – Responsabilità

1. La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire ogni prestazione facente parte del servizio di cui in argomento "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, del disciplinare di gara e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. La ditta appaltatrice risponderà, penalmente e civilmente, di eventuali danni, infortuni od altro a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti/fruitori del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, sollevando il Comune di Papozze da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

3. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Art. 15 - Garanzie e polizze

1. A garanzia di quanto esposto al precedente art. 14, la ditta appaltatrice deve stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, relativamente a tutto il periodo di durata del contratto stesso.

2. In particolare la ditta appaltatrice deve disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 1.000.000,00 ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti fruitori in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia e da "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente o con patente scaduta;
- per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
- danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale
- sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

b) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori di lavoro (RCO), per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. nella esecuzione dell'attività oggetto del presente

capitolato, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contratto di affidamento del Servizio, ove gli stessi danni non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti caratteristiche minime:

- stipulata con riferimento all'appalto del servizio di cui al presente capitolato per la medesima durata prevista per l'appalto;
- prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. Tale massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Papozze;
- prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di Papozze e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
- prevedere le seguenti estensioni:
 - riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):
 - estensione del novero dei terzi, quali utenti e loro familiari; amministrazione comunale e relativi prestatori di lavoro; altri soggetti, diversi dai prestatori di lavoro dell'Appaltatore, che partecipano alle attività per le quali è stipulata l'assicurazione;
 - responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;
 - estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
 - estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;
 - riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
 - estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
 - estensione alle malattie professionali.

3. La ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Servizio Affari Generali copia conforme delle polizze stipulate descritte alle lettere a) e b) del precedente punto almeno n. 30 (trenta) giorni prima dell'avvio del servizio.

4. Per tutta la durata del contratto di servizio, l'appaltatore dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze e, al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore deve trasmettere al Servizio Affari Generali copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza, attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di Assicurazione.

4. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi, questo è inoltre l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

Art. 16 - Subappalto e cessioni del contratto

1. È vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto del presente capitolato, pena la nullità, salvo deroghe espressamente concesse dal Comune nei limiti e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Difatti, è ammessa la facoltà di affidare parte del servizio oggetto del contratto in subappalto, entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo e previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- l subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80.

2. L'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro venti giorni, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 17 - Penalità e sanzioni

1. Saranno accertate dal RUP ovvero dall'Ufficio Affari Generali tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente Capitolato, che ne darà comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio. Questa dovrà entro n. 6 (sei) giorni produrre le eventuali giustificazioni.

2. In caso di giustificazioni non pervenute o incongrue, è discrezione dell'Amministrazione applicare una penalità.

3. Salvo le infrazioni derivanti da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo alla ditta appaltatrice, sono previste in particolari per le seguenti sanzioni:

- per ciascuna corsa non effettuata che ha compromesso la funzionalità del servizio di trasporto scolastico, sanzioni: **da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)** per ogni episodio;

- per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte degli autisti e/o accompagnatori, sanzioni: **da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)** per ogni episodio;
 - accertato uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall'Amministrazione comunale, sanzioni: **da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00)** per ogni episodio;
 - utilizzo di mezzi non decorosi, sanzioni: **da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)** per ogni episodio;
 - utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio e non preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo sanzioni pari a **€ 100,00 (cento/00)**;
 - mancata manutenzione ordinaria ai mezzi riscontrata in fase di verifica ispettiva **€ 300,00 (trecento/00)**;
 - utilizzo di mezzi con capienza non sufficiente per il trasporto degli alunni e accompagnatori sanzioni: **da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)** per ogni episodio;
4. Per qualsiasi altra infrazione potrà essere assegnata una sanzione rapportata alla gravità, il cui valore va da un **minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00)**.
5. La penalità sarà recuperata dal Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.
6. Si specifica che l'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.
7. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta appaltatrice né di esclude la possibilità dell'amministrazione comunale o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta.

Art. 18 – Recesso e revoca

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. È riconosciuta facoltà all'amministrazione comunale di procedere alla revoca dell'appalto, recedendo dal relativo contratto, per motivi di pubblico interesse e qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 241/1990.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. È facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, provvedere al servizio in oggetto (direttamente o ricorrendo ad altra ditta) e trattenere la cauzione definitiva, quale penale, qualora la ditta aggiudicataria ponga in essere uno dei seguenti casi di inadempimento:
 - sospensione o mancata effettuazione della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà della ditta aggiudicataria ovvero fatto quanto previsto al precedente art. 9-bis;
 - sia colpevole di frode ed in caso di fallimento;
 - abbia commesso ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni normative di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 3 (tre) penalità di qualsiasi importo;
 - abbia commesso di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
 - si verificano i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del c.c. a seguito di ripetute inadempienze della ditta nei confronti dei propri dipendenti;
 - risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difformi le polizze assicurative richieste dal presente Capitolato;
 - non provveda a reintegrare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - mancato rispetto degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio del suo potere di vigilanza e controllo;
 - cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
 - frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
 - in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.
3. Si prevede altresì espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, alle norme di legge o regolamentari.
4. La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ovvero PEC ai sensi di legge. Alla Ditta spetta un termine per presentare eventuali osservazioni/giustificazioni all'amministrazione comunale compreso tra cinque (naturali e consecutivi) e dodici (sempre naturali e consecutivi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
5. Qualora l'amministrazione proceda alla risoluzione del contratto articolo, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
6. È comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore

1. La ditta aggiudicataria assumendo le prestazioni, si obbliga, per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento l'appalto si intenderà revocato e l'Amministrazione Comunale procederà nei modi e termini di Legge nonché secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 – Fallimento, risoluzione e recesso: disposizione comune

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'amministrazione procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio in questione.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 - Esecuzione in danno

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 18 "*Risoluzione del contratto*", Qualora la ditta appaltatrice ometta di eseguire in tutto o in parte i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Papozze potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando all'appaltatore i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune.

2. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi derivanti dell'inadempimento.

Art. 23 – Risarcimento danni e spese

1. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Comunale può trattenere i crediti della Ditta aggiudicataria per servizi già eseguiti ovvero rivalersi sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 24 – Corrispettivo, pagamenti e forma di finanziamento

1. Il corrispettivo effettivo da erogare all'Appaltatore del servizio è determinato a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara e applicato al mese oggetto di fatturazione, **per il numero di mesi in cui verrà svolto il servizio**, oltre IVA. Non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa alla prima fermata di inizio del servizio e quelli dall'ultima fermata alla rimessa.

2. Con tale corrispettivo, l'Appaltatore s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'ente appaltante per i servizi in argomento. Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso: in particolare, si assume l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia interna ed esterna dei mezzi in uso, agli interventi di carrozzeria e in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento, alla sicurezza e conservazione ottimale degli autoveicoli per tutta la durata dell'appalto.

3. Ai fini della quantificazione del corrispettivo da pagare all'appaltatore, di cui al comma 1 del presente articolo, il servizio si intende effettivamente svolto e pertanto pagabile il mese in cui sia stato effettuato il trasporto per l'ottanta per cento dei giorni utili. Sono considerati utili i giorni di festività obbligatorie e i giorni sospensione obbligatoria delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, i giorni di sospensione delle lezioni disposte dalla direzione dell'Istituto Comprensivo Adria Uno, gli scioperi del personale scolastico. I mesi di settembre e giugno non rientrano nel calcolo del presente comma.

4. L'amministrazione si impegna a liquidare e pagare il corrispettivo per le prestazioni di servizio svolte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile elettronica, ricezione, previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali da parte della ditta (DURC). Qualora l'appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, si applica l'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'appaltatore risulti in ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale dipendente, si applica l'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. L'importo è finanziato dalle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, con riscossione diretta da parte dell'ente appaltante, nonché da fondi propri dell'ente medesimo.

Art. 25 - Modifica e varianti del contratto

1. Nel rispetto dei casi e limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammesse modifiche ovvero varianti al contratto di appalto del servizio in oggetto in corso di validità previa autorizzate dal RUP con le modalità previste dallo stesso art. 106 e dal Regolamento comunale relativo all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

2. Il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto all'adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui al citato art. 106, a decorrere dalla seconda annualità del contratto. La revisione è tuttavia subordinata ad

esplicita richiesta della ditta appaltatrice che ha l'obbligo di documentare dettagliatamente i maggiori costi per i quali richiede l'adeguamento.

3. Ai sensi dell'art. 106 comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'amministrazione si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Tali variazioni, in aumento o diminuzione, sono consentite nel limite di un quinto (ossia il 20%) dell'importo dell'appalto. La ditta appaltatrice non può far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

4. Non rientrano nelle varianti e/o modifiche del contratto le disposizioni statali e/o regionali volte a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non ancora in vigore alla data dell'approvazione del presente appalto.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, alla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.

3. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato all'art. 20, si conviene che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., il Comune di Papozze si riserva di risolvere il contratto qualora le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata Legge, del D.L. n. 187/2010 nonché delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10.

Art. 27 – Contratto e relative spese

1. Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Comune si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio prima della stipula del relativo contratto ai sensi del citato art. 32.

3. Si applica l'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Tutte le spese contrattuali nonché quelle accessorie, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bollo, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 28 - Controversie

Nel caso di controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di cui in oggetto, per qualsiasi natura (tecnica ovvero amministrativa), nessuna esclusa, tra il Comune di Papozze e la ditta aggiudicataria, in attesa che vengano assunte di comune accordo le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dell'appalto. Decorso n. 15 giorni dalla contestazione per iscritto senza che le parti abbiano trovato un accordo, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, ossia al Tribunale di Rovigo.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi al D.Lgs. n. 50/2016, al codice civile, alle norme presenti in materia nell'ordinamento giuridico e ai Regolamenti comunali.

Art. 30 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il dott. Fregnan Francesco, Responsabile Servizio Affari Generali, telefono 0426/44230 tasto 4 (dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9 – 12), mail papozze@comune.papozze.ro.it

Art. 31 – Trattamento di dati personali

1. I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Ulteriori informazioni sono contenute nell'Allegato B "Informativa Privacy" al presente Capitolato.